


Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria



**Rapporto ai Ministri
finanziari e ai Governatori
delle banche centrali
del G20 sull'attuazione
di Basilea 3**

Ottobre 2012



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org).

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2012. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN 92-9131-432-3 (stampa)

ISBN 92-9197-432-3 (web)

Indice

| | |
|--|----|
| Introduzione e sommario | 1 |
| Standard di Basilea..... | 3 |
| Il programma del Comitato per la verifica dell'attuazione di Basilea 3 | 4 |
| Primo livello: adozione tempestiva di Basilea 3..... | 4 |
| Secondo livello: conformità delle normative | 5 |
| Terzo livello: coerenza relativamente alle attività ponderate per il rischio | 5 |
| Stato di avanzamento dei lavori e risultati..... | 5 |
| Primo livello | 5 |
| Secondo livello | 6 |
| Terzo livello | 7 |
| Prossimi passi..... | 11 |
| Primo livello | 11 |
| Secondo livello | 11 |
| Terzo livello | 11 |
| Allegato 1..... | 12 |
| Allegato 2..... | 18 |
| Allegato 3..... | 25 |

Rapporto ai Ministri finanziari e ai Governatori delle banche centrali del G20 sull'attuazione di Basilea 3

Introduzione e sommario

In occasione del vertice di Los Cabos nel giugno 2012 i leader del G20 hanno avallato il lavoro di monitoraggio svolto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sull'attuazione internazionale dei suoi standard, e invitato le varie giurisdizioni a rispettare gli impegni presi.

“Accogliamo con favore i progressi compiuti nell'adozione di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3, e invitiamo le varie giurisdizioni a dare piena attuazione agli standard nei tempi concordati¹.”

Il presente rapporto intende fornire ai Ministri finanziari e ai Governatori delle banche centrali del G20 un aggiornamento in merito ai progressi compiuti dalle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea² per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di Basilea 3 (compresi Basilea 2 e Basilea 2,5, che formano oggi parte integrante di Basilea 3). Esso evidenzia inoltre gli ambiti specifici cui dedicare particolare attenzione al fine di conseguire l'obiettivo di un'attuazione tempestiva e uniforme. Il Comitato di Basilea ritiene che l'attuazione piena, tempestiva e uniforme di Basilea 3 da parte dei propri membri sia essenziale per ripristinare la fiducia nell'assetto di regolamentazione delle banche e per contribuire alla sicurezza e alla stabilità del sistema bancario internazionale.

La fase di transizione per l'applicazione delle disposizioni di Basilea 3 inizia il 1° gennaio 2013, data entro la quale tutte le giurisdizioni dovrebbero essersi dotate delle normative necessarie. Attualmente, su un totale di 27 giurisdizioni membri del Comitato di Basilea, otto hanno emanato l'insieme definitivo di norme che danno attuazione a Basilea 3, 17 hanno pubblicato bozze di legge e due stanno predisponendo la normativa pertinente, che non è stata tuttavia ancora pubblicata. Considerati gli impegni presi, e il fatto che la data di inizio della transizione è stata annunciata pubblicamente, è particolarmente importante che le giurisdizioni dove hanno sede banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) facciano il possibile per emanare quanto prima le norme definitive al fine di rispettare la scadenza di inizio della transizione.

Allo scopo di assicurare una corretta attuazione e un seguito appropriato, il Comitato di Basilea ha iniziato a valutare la conformità delle normative di trasposizione e lo stato di avanzamento del processo di attuazione con riferimento a 14 elementi fondamentali dello schema di Basilea. Per cominciare, il Comitato ha valutato approfonditamente il contenuto e la sostanza delle norme definitive che danno attuazione al pacchetto Basilea 3 in Giappone e delle proposte di normativa di Stati Uniti ed Unione europea³. Pur riconoscendo i progressi

¹ Dichiarazione finale dei leader del G20 a Los Cabos, disponibile in inglese sul sito internet www.g20.org.

² Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza è l'organo direttivo del Comitato e si compone dei Governatori delle banche centrali e dei responsabili degli organi di vigilanza (diversi dalle banche centrali) dei paesi membri. Esso si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

³ Sia negli Stati Uniti sia nell'Unione europea verrà condotta una valutazione supplementare una volta disponibili le norme definitive.

compiuti nell'attuazione da tutte e tre le giurisdizioni, le valutazioni hanno individuato alcuni ambiti di discrepanza rispetto agli standard di Basilea concordati a livello mondiale. Nel caso del Giappone non è stata rilevata alcuna difformità di rilievo; il paese è stato pertanto considerato complessivamente "conforme". Nel caso di Stati Uniti e Unione europea⁴, invece, si sono riscontrate nelle normative proposte discrepanze considerate rilevanti (in materia di cartolarizzazioni negli Stati Uniti e definizione di patrimonio e metodo basato sui rating interni (IRB) nell'Unione europea). Tutti gli altri elementi sono stati giudicati in entrambe le giurisdizioni "conformi" o "perlopiù conformi".

Considerata l'importanza di accrescere la resilienza del sistema bancario, è essenziale che lo schema di Basilea venga applicato in maniera uniforme e nel rispetto delle scadenze concordate a livello internazionale. Il Comitato di Basilea sollecita pertanto i Ministri finanziari e i Governatori delle banche centrali del G20 a invitare: 1) tutte le giurisdizioni membri del Comitato di Basilea a rispettare le scadenze concordate internazionalmente; 2) le autorità degli Stati Uniti e dell'Unione europea, nonché le altre parti sottoposte a una valutazione della conformità normativa da parte del Comitato di Basilea, a colmare tutte le lacune individuate nella loro regolamentazione rispetto a Basilea 3; 3) tutte le giurisdizioni ad assicurare che la trasposizione nazionale di Basilea 3 non subisca ritardi e sia conforme al pacchetto di riforme concordato a livello internazionale.

Il Comitato di Basilea prosegue inoltre nell'analisi dettagliata delle variazioni delle attività ponderate per il rischio fra banche e giurisdizioni diverse, nonché nel tempo, relativamente sia al portafoglio bancario sia al portafoglio di negoziazione. Il presente rapporto illustra le conclusioni preliminari cui è pervenuta questa analisi. Il Comitato prenderà in considerazione la possibilità di pubblicare quest'anno o agli inizi del 2013 rapporti di valutazione più dettagliati, contenenti ove opportuno delle raccomandazioni di policy.

⁴ Il rapporto di valutazione sugli Stati Uniti rilevava altresì la questione più generale del proseguimento della fase di sperimentazione (parallel run), in base alla quale le banche statunitensi calcolano i coefficienti patrimoniali in base sia a Basilea 1 sia a Basilea 2. Ciò significa che, sebbene negli Stati Uniti siano in vigore le disposizioni definitive di Basilea 2, i requisiti patrimoniali minimi giuridicamente vincolanti per le banche con operatività internazionale situate in questo paese sono ancora quelli previsti dall'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del 1988 (Basilea 1). Tuttavia, poiché il testo delle disposizioni di Basilea non contiene alcuna regola esplicita riguardo alla durata della fase di sperimentazione, tale fatto non è stato considerato ai fini dell'attribuzione di un giudizio di conformità (secondo livello) agli Stati Uniti.

Standard di Basilea

Nel giugno 2004 il pacchetto di riforme meglio noto come Basilea 2 introduceva per le banche coefficienti patrimoniali minimi più sensibili al rischio, nonché una misurazione migliore del rischio di credito e requisiti a fonte del rischio operativo. A integrazione di tali requisiti, Basilea 2 stabiliva i principi con cui le banche avrebbero valutato la propria adeguatezza patrimoniale e le autorità di vigilanza verificato tali valutazioni, così da garantire una dotazione patrimoniale adeguata a fronte dei rischi assunti. Lo schema rafforzava inoltre la disciplina di mercato migliorando i requisiti di trasparenza informativa. La scadenza prevista per l'attuazione dello schema di Basilea 2 da parte delle giurisdizioni membri era fine 2006⁵.

Nel luglio 2009, facendo tesoro degli insegnamenti della crisi finanziaria, il Comitato ha apportato alcune modifiche allo schema di Basilea 2. Tali modifiche, note sotto il nome di Basilea 2,5, attengono alla misurazione dei rischi per il computo del patrimonio di vigilanza a fronte delle cartolarizzazioni e delle esposizioni del portafoglio di negoziazione (primo pilastro), alla gestione dei rischi e al processo di controllo prudenziale (secondo pilastro) e all'informativa (terzo pilastro). La scadenza prevista per l'attuazione di queste riforme era fine 2011.

Nel dicembre 2010 il Comitato di Basilea ha pubblicato Basilea 3, una serie di riforme di ampio respiro destinate a migliorare la capacità di tenuta delle banche e a integrare sotto vari aspetti Basilea 2 e Basilea 2,5. Basilea 3 affronta i rischi sia specifici alla singola impresa, sia generali di sistema, mediante:

- il rafforzamento del patrimonio di vigilanza, in termini sia di *qualità*, dando maggiore peso al cosiddetto common equity, sia di *quantità*, per aumentare la capacità delle banche di assorbire le perdite;
- il miglioramento della copertura dei rischi, specie per le operazioni sui mercati dei capitali;
- l'introduzione di buffer patrimoniali da costituire nelle fasi cicliche espansive e utilizzabili nei periodi di tensione;
- l'introduzione di un indice di leva finanziaria (leverage ratio) armonizzato a livello internazionale, che funge da supporto ai coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio, al fine di contenere l'eccessivo accumulo di leva nel sistema;
- l'introduzione di requisiti minimi globali di liquidità per rafforzare la capacità di tenuta delle banche di fronte a episodi di acuta tensione nel breve termine e per migliorare la provvista a più lungo termine;
- l'introduzione di buffer patrimoniali aggiuntivi per le istituzioni aventi maggiore rilevanza sistemica, al fine di affrontare il problema delle banche "troppo grandi per fallire".

Il periodo previsto per l'attuazione dei requisiti patrimoniali di Basilea 3 inizia il 1° gennaio 2013 e contempla l'applicazione di disposizioni transitorie fino al 1° gennaio 2019. Tali disposizioni intendono dare alle banche il tempo di conformarsi a questi requisiti più stringenti, e sostenere al tempo stesso il credito all'economia.

⁵ A eccezione dei metodi più avanzati, la cui introduzione era prevista a partire da fine 2007.

I requisiti di liquidità, l'indice di leva finanziaria e i requisiti addizionali per le banche di rilevanza sistemica entreranno in vigore in tappe successive a partire dal 2015. La loro attuazione, quindi, sarà valutata in un secondo momento⁶, e non è oggetto del presente rapporto.

Il programma del Comitato per la verifica dell'attuazione di Basilea 3

Nel gennaio 2012 il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (GHOS, secondo l'acronimo inglese), che sovrintende ai lavori del Comitato di Basilea, ha approvato il processo di ampio respiro proposto dal Comitato per monitorare l'attuazione di Basilea 3 da parte dei suoi membri. Il processo prevede i tre livelli di verifica seguenti:

- primo livello: garantire l'**adozione tempestiva** di Basilea 3;
- secondo livello: garantire la **conformità delle normative** con Basilea 3;
- terzo livello: garantire la **coerenza dei risultati** (inizialmente per quanto riguarda il calcolo delle attività ponderate per il rischio).

Il Comitato di Basilea ha pubblicato tre rapporti sui progressi compiuti relativamente al primo livello⁷. Ha altresì completato una verifica di secondo livello del Giappone e diffuso rapporti preliminari su Stati Uniti e Unione europea. In aggiunta, ha avviato la valutazione di Singapore. Le verifiche di terzo livello del Comitato stanno esaminando nel dettaglio i modelli impiegati dalle banche per calcolare i coefficienti patrimoniali per il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione sulla base di portafogli ipotetici di verifica, informazioni tratte da questionari e accertamenti presso le singole banche.

Il Comitato di Basilea collabora strettamente con il Financial Stability Board (FSB), dato il ruolo di coordinamento svolto da quest'ultimo per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme regolamentari. Il Comitato ha elaborato il proprio programma di valutazione nel rispetto del quadro di coordinamento definito dall'FSB e avallato dal G20 (Coordination Framework for Monitoring the Implementation of Financial Reforms, CFIM) .

Gli obiettivi e le procedure di ciascuno dei tre livelli di verifica sono descritti di seguito.

Primo livello: adozione tempestiva di Basilea 3

Il primo livello di valutazione ha per obiettivo di garantire che le disposizioni di Basilea 3 vengano trasposte a livello nazionale nel rispetto della tabella di marcia concordata internazionalmente. Esso non prevede un esame del contenuto o della sostanza delle normative nazionali. Lo stato di avanzamento in ciascuna giurisdizione membro del Comitato di Basilea è riportato in una semplice tabella.

L'Istituto per la stabilità finanziaria (ISF) della Banca dei Regolamenti Internazionali ha condotto una valutazione separata dei paesi non membri del Comitato di Basilea, e pubblicato i relativi risultati⁸.

⁶ Una volta completato l'esame del Comitato teso a stabilire l'opportunità di revisioni o ritocchi finali.

⁷ *Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3*, ottobre 2011, aprile 2012 e ottobre 2012 http://www.bis.org/publ/bcbs203_it.pdf, http://www.bis.org/publ/bcbs215_it.pdf, http://www.bis.org/publ/bcbs232_it.pdf.

⁸ *FSI Survey: Basel II, 2.5 and III implementation*, luglio 2012, www.bis.org/fsi/fsiop2012.pdf.

Secondo livello: conformità delle normative

Il secondo livello di valutazione ha per obiettivo di garantire che le normative nazionali siano conformi ai requisiti minimi internazionali. Le relative verifiche sono effettuate da team di 6-7 esperti aventi competenze specialistiche diverse e provenienti da giurisdizioni indipendenti. Esse sono condotte nell'arco di un periodo di sei mesi, e comprendono un'autovalutazione dettagliata, accertamenti in loco nonché una valutazione della rilevanza di eventuali scostamenti. Sono previsti più livelli di verifica incrociata e inter pares per garantire l'equità e il rigore del processo e l'uniformità di trattamento.

Tutte le giurisdizioni membri del Comitato di Basilea saranno oggetto di valutazione. Il Comitato ha deciso di dare la precedenza alle giurisdizioni dove hanno sede banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB). Le prime tre valutazioni, terminate in settembre, hanno riguardato le norme proposte negli Stati Uniti e nell'Unione europea e la legislazione definitiva adottata dal Giappone; i relativi rapporti sono consultabili sul sito internet della BRI⁹.

L'allegato 2 al presente documento contiene una sintesi del processo seguito per le verifiche di secondo livello.

Terzo livello: coerenza relativamente alle attività ponderate per il rischio

Il terzo livello di valutazione ha per obiettivo di garantire che le disposizioni regolamentari producano nei fatti presso le varie banche e giurisdizioni un esito coerente con le finalità di policy ricercate. Esso estende l'ambito di analisi del primo e del secondo livello, entrambi incentrati sulle normative e le disposizioni nazionali, all'attuazione a livello di singola banca.

Il Comitato ha istituito due gruppi di esperti dedicati rispettivamente al portafoglio bancario e al portafoglio di negoziazione. Essi hanno il compito di individuare e analizzare le aree dove sussistano variazioni e disparità di rilievo nel calcolo delle attività ponderate per il rischio¹⁰ (RWA, secondo l'acronimo inglese, corrispondenti al denominatore del coefficiente patrimoniale di Basilea). A seconda dei risultati, il loro lavoro potrebbe dar luogo alla formulazione di raccomandazioni di policy volte ad affrontare le discrepanze individuate.

Stato di avanzamento dei lavori e risultati

Primo livello

Le tabelle nell'allegato 1 evidenziano, con riferimento a ottobre 2012, lo stato di avanzamento delle giurisdizioni membri nell'attuazione degli standard di Basilea, comprese informazioni sintetiche riguardo ai prossimi passi e ai progetti di attuazione al vaglio. Sono riportate tre tabelle separate relative rispettivamente a Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3.

Basilea 2, la cui entrata in vigore era prevista per fine 2006, è stato attuato nella sua integrità dai tre quarti delle giurisdizioni membri. Dei cinque paesi che non applicano ancora pienamente Basilea 2, due sono sede di G-SIB, ossia la Cina e gli Stati Uniti. Entrambi questi paesi stanno valutando i progressi compiuti dalle rispettive banche verso il soddisfacimento di tutti i criteri di idoneità all'uso dei metodi avanzati. Gli altri paesi dove il

⁹ I rapporti sono disponibili all'indirizzo www.bis.org/bcbs/implementation/l2.htm.

¹⁰ Per quanto riguarda il portafoglio di negoziazione, la verifica ha per oggetto il calcolo dei requisiti patrimoniali da parte delle banche.

processo di attuazione di Basilea 2 non si è ancora concluso sono Argentina, Indonesia e Russia.

Basilea 2,5, la cui attuazione da parte dei membri del Comitato di Basilea era prevista entro fine 2011, è stato effettivamente attuato da 20 delle 27 giurisdizioni membri. L'Arabia Saudita, la Cina e gli Stati Uniti hanno emanato le norme definitive per Basilea 2,5, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

L'entrata in vigore delle disposizioni di Basilea 3 è prevista per il 1° gennaio 2013. Benché siano stati compiuti passi avanti, ad oggi solo otto delle 27 giurisdizioni membri del Comitato di Basilea hanno emesso le relative norme definitive, ossia Australia, Arabia Saudita, Cina, Giappone, Hong Kong SAR, India, Singapore e Svizzera. Vi è pertanto una probabilità elevata che soltanto sei delle 29 banche di rilevanza sistemica globale identificate dall'FSB nel novembre 2011¹¹ siano assoggettate alle disposizioni di Basilea 3 a partire dalla data concordata a livello internazionale.

Secondo livello

La valutazione dell'Unione europea si è basata sulle versioni del Regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) e della Direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD4) del quinto compromesso della presidenza danese. Essa ha giudicato "conformi" o "perlopiù conformi" 12 dei 14 elementi principali (cfr. l'allegato 3 per le tabelle di sintesi dei giudizi di conformità). Sono stati invece giudicati "non conformi" due aspetti, ossia la definizione di patrimonio e il metodo basato sui rating interni (IRB) per il rischio di credito. La verifica ha individuato vari aspetti, descritti in maggiore dettaglio nel rapporto, per cui la regolamentazione proposta si discosta in modo rilevante (o potenzialmente rilevante) dagli standard di Basilea in materia di definizione di patrimonio. Per quanto riguarda il metodo IRB per il rischio di credito, il problema concerne il cosiddetto "utilizzo parziale permanente", che consente alle banche IRB di assegnare alle esposizioni verso soggetti sovrani una ponderazione di rischio basata sul metodo standardizzato (ossia pari allo 0% a condizione che tali esposizioni siano denominate e finanziate nella valuta locale). Una nuova verifica verrà condotta una volta finalizzata la regolamentazione pertinente. Va rilevato che la Commissione europea non concorda con le conclusioni cui è giunta la valutazione, ritenendo che sovrastimano il grado di divergenza rispetto agli standard di Basilea e che i giudizi sulle varie sezioni non sono stati assegnati in maniera uniforme alle diverse giurisdizioni.

La valutazione del Giappone si è basata sulle norme definitive che entreranno in vigore a partire da fine marzo 2013, in concomitanza con la fine dell'esercizio finanziario in Giappone. Ciascuna delle 13 componenti principali esaminate è stata giudicata "conforme" o "perlopiù conforme". Per quanto riguarda i buffer patrimoniali (di conservazione del capitale e anticiclico), non sono state ancora predisposte norme nazionali, per cui è stata assegnata la dizione "non ancora sottoposto a valutazione". Le autorità nipponiche prevedono di emanare le relative norme entro il 2015, ossia un anno prima della scadenza del 2016. Il giudizio complessivo di "conforme" si fonda su tre fatti/osservazioni: 1) il numero di lacune riscontrate è relativamente basso; 2) tali lacune, sia singolarmente, sia collettivamente, non sono rilevanti; 3) la verifica ha riconosciuto come generalmente vincolante la legislazione secondaria.

¹¹ *Policy measures to address Systemically Important Financial Institutions*, FSB, novembre 2011, consultabile all'indirizzo www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104bb.pdf.

La valutazione degli Stati Uniti si è basata sulle norme definitive di attuazione dei metodi avanzati, quelle sui rischi di mercato, nonché su tre proposte di modifica della regolamentazione (notice of proposed rulemaking, NPR) formulate nel giugno 2012. La valutazione ha messo in luce la questione fondamentale della protratta fase di sperimentazione (parallel run) per le banche che impiegano il metodo IRB avanzato e i metodi avanzati di misurazione (AMA), le uniche opzioni a disposizione per il rischio di credito e il rischio operativo negli Stati Uniti. Al momento di andare in stampa, nessuna delle principali banche statunitensi aveva ricevuto l'autorizzazione a chiudere la fase di sperimentazione. Di conseguenza, le banche statunitensi continuano a computare i coefficienti patrimoniali principalmente sulla scorta di Basilea 1, e in base alla verifica non vi sono pressoché incentivi per alcune banche principali ad adottare i metodi più avanzati.

Il team di valutazione degli Stati Uniti ha giudicato come “conformi” o “perlopiù conformi” 12 delle 13 componenti principali analizzate. È stato invece giudicato “non conforme” il trattamento delle esposizioni a cartolarizzazioni. Si è preso nota del fatto che le norme di attuazione proposte dalle agenzie di regolamentazione USA devono rispettare il divieto di utilizzare rating creditizi esterni, secondo quanto disposto dalla legge Dodd-Frank. Le autorità statunitensi non sono state in grado di dimostrare che la loro formulazione alternativa delle disposizioni non darà luogo a coefficienti patrimoniali più bassi rispetto a quelli prescritti da Basilea. Tale aspetto sarà oggetto di un'analisi ulteriore una volta finalizzata la regolamentazione in materia. Le autorità statunitensi ritengono che il trattamento previsto per le cartolarizzazioni nel loro paese sia prudente almeno quanto quello degli standard di Basilea.

Terzo livello

Analisi delle attività ponderate per il rischio nel portafoglio bancario

Il Comitato sta esaminando le determinanti delle disparità di rilievo fra le attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA) dei portafogli bancari delle varie banche. L'analisi riguarda la misura in cui le differenze nei parametri del rischio di credito basati sul metodo IRB sono riconducibili a differenze nei livelli di rischio oppure alle diverse prassi adottate, nel qual caso il Comitato esaminerà se le variazioni sono coerenti con gli standard di Basilea applicabili.

Rassegna degli studi esistenti

Il Comitato ha passato in rassegna un'ampia gamma di analisi condotte sulle RWA di banche e paesi diversi per valutare le metodologie e individuare le possibili determinanti delle differenze di RWA. Tali analisi mettono in luce varie determinanti potenziali e indicano complessivamente che le differenze di RWA sono dovute sia a fattori inerenti al rischio¹² sia a fattori inerenti alle prassi in vigore¹³, sebbene il peso relativo di tali fattori vari e nessuno studio sia stato in grado di stabilire le cause di fondo delle differenze di RWA. La rassegna ha permesso di trarre alcuni importanti insegnamenti per il lavoro analitico del Comitato stesso:

- è necessario effettuare analisi sia dall'alto sia dal basso, riconoscendo al tempo stesso i limiti di ogni metodo;

¹² I fattori inerenti al rischio sono quelli che derivano dalle differenze in termini di rischio sottostante le esposizioni/i portafogli e in termini di modello di business/strategia, compreso il mix di classi di attività.

¹³ I fattori inerenti alle prassi in vigore includono le diverse prassi adottate dalle banche (ad esempio, metodi di gestione e misurazione dei rischi) nonché le differenze nel contesto regolamentare (ad esempio, prassi di vigilanza, leggi e regolamenti di attuazione compresa la discrezionalità nazionale, principi contabili).

- la qualità dell'analisi beneficerebbe dell'uso di fonti più complete (compresi dati non disponibili pubblicamente) e della raccolta diretta di dati più recenti e migliori presso alcune banche selezionate;
- l'analisi delle diverse prassi specifiche adottate da banche, autorità di vigilanza nazionali e altri soggetti come le autorità di regolamentazione contabile può essere utile per individuare e capire meglio le determinanti di fondo delle differenze di RWA.

Analisi dall'alto

Sulla scorta di questi insegnamenti, il Comitato sta intraprendendo un'ulteriore analisi dall'alto, utilizzando i dati raccolti nell'ambito della sua normale attività di monitoraggio dei requisiti patrimoniali. L'analisi copre 56 grandi organizzazioni bancarie con operatività internazionale e 44 organizzazioni bancarie non attive a livello internazionale situate in 15 giurisdizioni.

I risultati preliminari indicano che i maggiori contributi alle attività ponderate per il rischio di credito provengono dalle esposizioni verso imprese e dalle esposizioni al dettaglio, ossia le categorie che evidenziano anche la maggiore variabilità nelle ponderazioni di portafoglio. Anche i pesi per le esposizioni verso banche e verso soggetti sovrani possono variare significativamente fra le diverse banche, ma il contributo di queste categorie di attività alle variazioni delle attività ponderate per il rischio di credito è meno significativo, dal momento che ricevono una bassa ponderazione in termini assoluti. Un'importante fonte di variabilità delle RWA per le esposizioni verso imprese, banche e soggetti sovrani appare essere la probabilità di insolvenza (PD), mentre per la categoria dei crediti al dettaglio il principale parametro di rischio risultano essere le perdite in caso di insolvenza (LGD), che rivestono peraltro un ruolo importante anche nel caso dei crediti verso imprese.

Benchmarking di portafoglio dal basso

Per integrare l'analisi dall'alto, il Comitato sta parimenti conducendo un esercizio di benchmarking di portafoglio dal basso utilizzando portafogli di riferimento formati da esposizioni comuni. Trentatré banche di 13 giurisdizioni hanno preso parte all'esercizio segnalando le stime della PD e dell'LGD per una serie di esposizioni verso soggetti sovrani, banche e imprese. È attualmente in corso un'analisi dei dati pervenuti al fine di valutare la variabilità delle stime della PD e dell'LGD segnalate dalle varie banche per lo stesso insieme di debitori ed esposizioni.

Analisi delle prassi in vigore e accertamenti in loco

Riconoscendo l'importanza di integrare il lavoro analitico con una valutazione delle diverse prassi bancarie e prudenziali, il Comitato ha elaborato un elenco di fattori relativi a questi aspetti, che potrebbero svolgere un ruolo importante nel determinare le differenze di RWA. L'elenco si basa sulle informazioni prudenziali esistenti e sulla valutazione soggettiva della significatività e della diffusione delle varie prassi. Sulla scorta di questo elenco iniziale e tenendo conto dei risultati preliminari dell'analisi dall'alto, il Comitato ha individuato alcune misure di rischio (come la probabilità di insolvenza) per le quali sarebbe utile una verifica tematica.

A seconda dei risultati di queste verifiche tematiche nonché del lavoro analitico svolto dall'alto e dal basso, è possibile che si renda necessario condurre verifiche più mirate delle prassi in vigore mediante accertamenti in loco presso le banche nel 2013.

Direzione futura dei lavori

Il Comitato attende per gli inizi del 2013 un rapporto finale di sintesi di tutti i risultati concernenti l'importanza relativa delle varie fonti e fattori di variazione delle RWA, nonché la

misura in cui le differenze di RWA riflettono o meno differenze fondamentali di rischio. Sulla scorta delle conclusioni cui perverrà il lavoro, il Comitato valuterà l'opportunità di apportare modifiche alle segnalazioni e all'informativa, nonché di restringere la gamma di prassi ammissibili in alcuni ambiti. Infine, il Comitato prenderà in considerazione eventuali raccomandazioni od opzioni per le regolari attività di monitoraggio e vigilanza al fine di promuovere l'uniformità nell'ambito delle RWA.

Analisi delle attività ponderate per il rischio nel portafoglio di negoziazione

Il Comitato sta ultimando l'analisi della variabilità delle misure dei rischi di mercato fra le varie banche. Tale analisi si basa principalmente sulle informazioni pubblicamente disponibili, ma tiene altresì conto della variabilità dei dati prudenziali. È stato inoltre condotto uno studio di verifica sulla base di portafogli ipotetici, cui hanno partecipato 15 grandi banche con operatività internazionale¹⁴. Il Comitato prevede di pubblicare i primi risultati entro la fine di quest'anno.

Informazioni pubblicamente disponibili e dati prudenziali

L'analisi basata sulle informazioni pubblicamente disponibili ha già messo in luce differenze rilevanti per quanto riguarda il rapporto fra la misura regolamentare dei rischi di mercato (attività ponderate per i rischi di mercato, mRWA) e le attività totali del portafoglio di negoziazione all'interno del campione selezionato¹⁵. Nella misura in cui tali differenze sono dovute a una diversa assunzione di rischio, ad esempio a causa di modelli di business o strategie di negoziazione differenti, tale variazione non dovrebbe essere fonte di preoccupazione. L'analisi della composizione delle attività di negoziazione fornisce alcuni riscontri in tal senso, dal momento che le banche con un coefficiente più elevato fra mRWA e attività di negoziazione totali presentano di norma anche una maggiore quota di attività rischiose di negoziazione in bilancio, compresi crediti deteriorati e azioni illiquide. Tuttavia, anche tenuto conto di tali fattori, continuano a riscontrarsi rilevanti differenze inspiegate fra le mRWA delle varie banche. Altri possibili fattori potenzialmente all'origine di tali differenze sono:

- scelte diverse nell'azione di vigilanza (ad esempio, tempistica dell'adozione di Basilea 2,5);
- differenze nell'uso di maggiorazioni o moltiplicatori patrimoniali;
- scelte metodologiche diverse;
- impiego dei metodi dei modelli interni piuttosto che dei metodi standardizzati.

Un importante risultato dell'analisi è che i dati pubblicamente disponibili non sembrano generalmente essere sufficienti a spiegare l'intera variazione delle mRWA fra banche diverse, né quella registrata nel tempo da una stessa banca. Il limitato grado di dettaglio dell'informativa al pubblico può spiegarsi con il desiderio delle banche di mantenere, per motivi concorrenziali, la riservatezza riguardo alle proprie strategie e posizioni di negoziazione. Esso rende tuttavia difficile il raffronto fra banche. Alcuni istituti forniscono informazioni più dettagliate e utili rispetto ad altri, e la scarsità delle linee guida al riguardo

¹⁴ Va notato che il campione di banche utilizzato nell'analisi dei dati pubblicamente disponibili e quello di banche partecipanti allo studio su portafogli ipotetici, pur essendo in parte coincidenti, non sono uguali. La partecipazione allo studio sui portafogli ipotetici è avvenuta in condizioni di anonimato, per cui non è possibile effettuare verifiche incrociate per le banche partecipanti a entrambe le analisi.

¹⁵ Il coefficiente fra mRWA e attività di negoziazione totali è stato corretto per tener conto dei diversi principi contabili utilizzati dalle banche nelle diverse giurisdizioni. Cfr. anche il rapporto sottoposto dal Comitato di Basilea ai leader del G20 nel giugno 2012, consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs220.pdf.

nelle varie giurisdizioni accentua le divergenze. In alcune giurisdizioni non erano disponibili le segnalazioni previste dal terzo pilastro di Basilea 2.

Per questi motivi, il Comitato sta valutando l'opportunità di estendere la propria analisi con lo scopo di determinare l'utilità di dati prudenziali coerenti ai fini della spiegazione delle differenze di mRWA. Si è già riscontrato che la raccolta di dati prudenziali, per quanto coerente all'interno delle singole giurisdizioni, non lo è fra giurisdizioni diverse. In talune giurisdizioni la raccolta di dati supplementari a fini prudenziali è limitata. Nondimeno, va notato che sono in corso alcune iniziative nazionali volte a migliorare la raccolta di dati a fini regolamentari in relazione ai portafogli bancari delle banche. Tali iniziative potrebbero fornire lo spunto per modelli più uniformi di informativa per le banche.

Studio di verifica su portafogli ipotetici

Al fine di esaminare ulteriormente le scelte di modellizzazione potenzialmente all'origine di differenze nelle mRWA, il Comitato ha condotto uno studio di verifica su portafogli ipotetici. I portafogli di verifica e i questionari di accompagnamento sono stati elaborati con l'intenzione di coprire un'ampia gamma di portafogli e strategie di negoziazione che forniscano una buona approssimazione, seppure con un grado di complessità inferiore, dei portafogli e delle strategie effettive delle banche. Allo studio hanno preso parte 15 grandi banche con operatività internazionale provenienti da nove giurisdizioni. Per ciascun portafoglio ipotetico le banche hanno calcolato le misure di rischio utilizzando i propri modelli interni e fornito informazioni dettagliate riguardo alle ipotesi sottostanti tali modelli rispondendo a questionari supplementari. Ciò ha consentito al Comitato di individuare le scelte di modellizzazione alla base di possibili variazioni nelle mRWA.

Al fine di approfondire i risultati dello studio è stato avviato un programma di accertamenti in loco nell'ambito del quale dei team internazionali di autorità di vigilanza si sono recati in visita presso nove banche partecipanti. L'obiettivo del programma è di comprendere meglio i modelli per i rischi di mercato utilizzati dalle banche e studiare in maggiore dettaglio le cause della variabilità riscontrata fra banche diverse.

I primi risultati dello studio di verifica su portafogli ipotetici indicano che la variabilità è generalmente inferiore nel caso di modelli interni in uso già da tempo. In aggiunta, la variabilità è di norma inferiore anche nel caso dei modelli sottoposti a maggiori vincoli regolamentari.

Fasi successive

Il Comitato esaminerà ulteriormente questi risultati preliminari e le possibili opzioni di policy. Per quanto riguarda l'analisi dei dati pubblicamente disponibili, l'esercizio potrebbe verosimilmente dar luogo a suggerimenti per migliorare l'informativa al pubblico in materia di calcolo delle mRWA. Nel caso dello studio di verifica su portafogli ipotetici, invece, è attesa una quantificazione conclusiva del livello di variabilità di ciascun modello interno per ciascun portafoglio considerato. I risultati andranno inoltre a integrare il lavoro attualmente svolto dal Comitato per la revisione sostanziale delle disposizioni sul portafoglio di negoziazione¹⁶.

L'analisi fa ritenere che vi sia un legame diretto fra la complessità della misura di rischio/del prodotto e la corrispondente variabilità della misura stessa fra banche diverse. Lo studio di verifica si è basato su una serie di portafogli convenzionali ("plain vanilla"), senza considerare i modelli più complessi dei rischi di mercato utilizzati dalle banche. Il Comitato reputa importante che gli studi futuri prendano in considerazione prodotti e modelli più

¹⁶ *Fundamental review of the trading book - consultative document*, maggio 2012, www.bis.org/publ/bcbs219.htm.

complessi. Per questo motivo, è attualmente al vaglio per il 2013 uno studio di verifica supplementare su portafogli più complessi.

Prossimi passi

Primo livello

Il Comitato continuerà a pubblicare con cadenza semestrale gli aggiornamenti del rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione degli standard di Basilea. Il prossimo aggiornamento sarà diffuso nell'aprile 2013 e presenterà una panoramica della situazione a fine marzo 2013.

Secondo livello

È attualmente in corso la valutazione di secondo livello di Singapore; il relativo rapporto sarà pubblicato nell'aprile 2013. Agli inizi del 2013 comincerà la valutazione della Svizzera, seguita da quella della Cina nel secondo trimestre. Le verifiche di Australia, Brasile e Canada sono previste per la seconda metà del 2013. Per quanto riguarda Stati Uniti e Unione europea, una volta finalizzata la normativa pertinente sarà condotta una valutazione supplementare sull'integralità delle norme definitive pubblicate. Essa avrà non solo l'obiettivo di verificare che le lacune individuate siano state colmate, ma anche quello di valutare gli aspetti che non erano presenti nelle precedenti bozze.

Il Comitato ha inoltre avviato una riflessione sugli insegnamenti tratti dall'esperienza maturata con le prime tre valutazioni di secondo livello.

Terzo livello

I risultati delle valutazioni di terzo livello per il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione saranno riferiti al Comitato intorno a fine 2012 o inizio 2013. Nel 2013 saranno condotte ulteriori analisi che, a seconda delle decisioni che verranno prese successivamente, potranno assumere carattere periodico. È inoltre possibile che i risultati delle analisi rendano necessario un ulteriore lavoro di regolamentazione.

Allegato 1

Tabelle riassuntive delle valutazioni di primo livello

Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2 (ottobre 2012)

| Giurisdizione | Basilea 2 | Misure ulteriori e piani di attuazione |
|----------------|-----------|--|
| Arabia Saudita | 4 | |
| Argentina | 1, 4 | (1) In corso i lavori per esaminare la transizione da Basilea 1 al metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2. (4) Pubblicate ed entrate in vigore il 30 aprile 2012 le norme definitive per il rischio operativo. |
| Australia | 4 | |
| Belgio | 4 | |
| Brasile | 4 | |
| Canada | 4 | |
| Cina | 4 | Emanata nel giugno 2012 la nuova regolamentazione patrimoniale che riunisce Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Essa si applicherà a tutte le istituzioni bancarie vigilate dalla China Banking Regulatory Commission. |
| Corea | 4 | |
| Francia | 4 | |
| Germania | 4 | |
| Giappone | 4 | |
| Hong Kong SAR | 4 | |
| India | 4 | |
| Indonesia | 3, 4 | (3) Attuazione del secondo e del terzo pilastro prevista a partire dal dicembre 2012. (4) Già attuato il primo pilastro (integralmente sulla base dei metodi standardizzati). |
| Italia | 4 | |
| Lussemburgo | 4 | |
| Messico | 4 | |
| Paesi Bassi | 4 | |
| Regno Unito | 4 | |
| Russia | 1, 4 | (1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014. Attuazione del terzo pilastro prevista non prima del 2013. (4) Completata l'attuazione del metodo standardizzato semplificato per il rischio di credito, del metodo semplificato per i rischi di mercato e del metodo dell'indicatore semplice per il rischio operativo. |

| | | |
|----------------|---|---|
| Singapore | 4 | |
| Spagna | 4 | |
| Stati Uniti | 4 | Fase di sperimentazione (parallel run) in corso. Tutte le banche assoggettate all'applicazione di Basilea 2 devono impiegare i metodi avanzati per il rischio di credito e il rischio operativo. Le banche hanno compiuto progressi significativi nel processo di attuazione e gli istituti ancora in fase di sperimentazione stanno segnalando trimestralmente alle autorità di vigilanza i coefficienti patrimoniali regolamentari in base sia a Basilea 1 sia a Basilea 2. Gli istituti statunitensi in fase di sperimentazione restano tenuti al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea 1. |
| Sudafrica | 4 | |
| Svezia | 4 | |
| Svizzera | 4 | |
| Turchia | 4 | |
| Unione europea | 4 | |

Convenzioni utilizzate: 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2,5 (ottobre 2012)

| Paese | Basilea 2,5 | Misure ulteriori e piani di attuazione |
|----------------|-------------|--|
| Arabia Saudita | 3 | Le norme definitive entreranno in vigore entro il 31 dicembre 2012. |
| Argentina | 1 | Lavori in corso per la stesura di documenti preliminari. |
| Australia | 4 | |
| Belgio | 4 | |
| Brasile | 4 | |
| Canada | 4 | |
| Cina | 4 | Emanata nel giugno 2012 la nuova regolamentazione patrimoniale che riunisce Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Essa si applicherà a tutte le istituzioni bancarie vigilate dalla China Banking Regulatory Commission. |
| Corea | 4 | |
| Francia | 4 | |
| Germania | 4 | |
| Giappone | 4 | |
| Hong Kong SAR | 4 | |
| India | 4 | |
| Indonesia | 1 | In Indonesia le esposizioni a fronte di cartolarizzazioni sono ancora trascurabili e la prospettiva di emissioni significative resta remota. Tuttavia, dal 2005 è stata emanata la normativa riguardo ai requisiti prudenziali per la cartolarizzazione di attività da parte delle banche. Nessuna banca ha adottato il metodo dei modelli interni per il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, nonostante le relative norme siano state pubblicate già nel 2007. |
| Italia | 4 | |
| Lussemburgo | 4 | |
| Messico | 1 | Le disposizioni del secondo pilastro sono in parte attuate. Durante il 2012 e il 2013 si procederà alla loro completa attuazione, nonché all'applicazione dei requisiti del terzo pilastro. |
| Paesi Bassi | 4 | |
| Regno Unito | 4 | |
| Russia | 1, 2 | (1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014. (2) Normativa definitiva (revisione del metodo semplificato per i rischi di mercato) adottata e firmata dal Governatore (Regolamento del 28.9.2012 n. 387-P); dovrebbe essere pubblicata in ottobre ed entrare in vigore il 1° febbraio 2013. |
| Singapore | 4 | |
| Spagna | 4 | |

| | | |
|----------------|------|--|
| Stati Uniti | 2, 3 | (3) Approvati nel giugno 2012 i requisiti patrimoniali definitivi per i rischi di mercato, che incorporano Basilea 2,5 e le restrizioni all'uso dei rating creditizi previste dalla riforma regolamentare della legge Dodd-Frank. Tali requisiti entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. (2) Altre revisioni collegate a Basilea 2,5 sono inserite nell'ambito della proposta di legge relativa a Basilea 3 approvata nel giugno 2012. È intenzione delle competenti agenzie statunitensi finalizzare la legge dopo aver considerato i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica. |
| Sudafrica | 4 | |
| Svezia | 4 | Già in vigore le norme definitive in merito alle disposizioni di Basilea 2,5, incluse quelle relative alla gestione della liquidità e alle remunerazioni. Sono applicate le linee guida supplementari relative al secondo pilastro, ma sono ancora in fase di elaborazione nuove linee guida nazionali in materia di procedimenti interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). |
| Svizzera | 4 | |
| Turchia | 4 | |
| Unione europea | 4 | Data ultima per il pieno recepimento da parte degli Stati membri della direttiva europea che dà attuazione a Basilea 2,5: 31 dicembre 2011. |

Convenzioni utilizzate: 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 (ottobre 2012)

| Giurisdizione | Basilea 3 | Misure ulteriori e piani di attuazione |
|----------------|-----------|--|
| Arabia Saudita | 3 | Normativa definitiva trasmessa alle banche. |
| Argentina | 1 | Lavori in corso per la stesura di documenti preliminari. |
| Australia | 3, 2 | (3) Emanate il 28 settembre 2012 le norme definitive in materia di requisiti patrimoniali. Pubblicata nel novembre 2011 la bozza di legge per l'attuazione dei requisiti in materia di liquidità. (2) Pubblicata il 10 agosto 2012 la bozza di normativa sul rischio di credito di controparte. |
| Belgio | (2) | (Segue l'iter comunitario) |
| Brasile | 2 | Pubblicata la bozza di legge. La procedura di consultazione è chiusa e si stanno apportando gli ultimi aggiustamenti. |
| Canada | 2 | Il 1° febbraio 2011 è stato richiesto alle banche di soddisfare il requisito del 7% per il CET1 a partire dal gennaio 2013. Le norme in materia di: a) strumenti di contingent capital che assorbono le perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza e b) eliminazione progressiva degli strumenti di capitale non più computabili sono state pubblicate rispettivamente nell'agosto e nell'ottobre 2011. Il 7 agosto 2012 è stato pubblicato a fine di consultazione il pacchetto di legge sulla regolamentazione del patrimonio (CAR Guideline). |
| Cina | 3 | Emanata nel giugno 2012 la nuova regolamentazione patrimoniale che riunisce Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Essa si applicherà a tutte le istituzioni bancarie vigilate dalla China Banking Regulatory Commission. |
| Corea | 2 | Bozza di legge pubblicata il 27 settembre 2012. |
| Francia | (2) | (Segue l'iter comunitario) |
| Germania | (2) | (Segue l'iter comunitario) |
| Giappone | 3 | Normativa definitiva pubblicata il 30 marzo 2012; attuazione della normativa definitiva a fine marzo 2013 (in Giappone l'esercizio finanziario per le banche inizia in aprile e finisce in marzo). Non sono state ancora emanate disposizioni in materia di buffer di conservazione del capitale e di buffer anticiclico, la cui bozza è prevista per il 2014/15. |
| Hong Kong SAR | 3 | Emanate il 19 ottobre 2012 le norme definitive in materia di requisiti patrimoniali, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. |
| India | 3 | Emanate il 2 maggio 2012 le disposizioni definitive in materia di patrimonio che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. Emessa nel febbraio 2012 la bozza di linee guida sui requisiti di liquidità. |
| Indonesia | 2 | Pubblicato nel giugno 2012 a fine di consultazione con il settore un documento su Basilea 3 contenente la proposta di regolamentazione. |

| | | |
|----------------|-----|---|
| Italia | (2) | (Segue l'iter comunitario) |
| Lussemburgo | (2) | (Segue l'iter comunitario) |
| Messico | 2 | Bozza di legge pubblicata il 31 maggio 2012. |
| Paesi Bassi | (2) | (Segue l'iter comunitario) |
| Regno Unito | (2) | (Segue l'iter comunitario) |
| Russia | 2 | <p>Pubbligate a fini di consultazione nel settembre 2012 le norme proposte per la definizione di patrimonio e l'adeguatezza patrimoniale.</p> <p>La proposta di legge in materia di indice di leva finanziaria sarà pubblicata entro novembre 2012.</p> |
| Singapore | 3 | Norme definitive pubblicate il 14 settembre 2012. |
| Spagna | (2) | (Segue l'iter comunitario) |
| Stati Uniti | 2 | <p>Approvata nel giugno 2012 la proposta di modifica della regolamentazione ("notice of proposed rulemaking") formulata congiuntamente dalle agenzie competenti. È intenzione di queste ultime finalizzare le norme dopo aver considerato i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica. Negli Stati Uniti il processo legislativo concernente Basilea 2,5 e Basilea 3 deve essere coordinato con i lavori per l'attuazione della riforma regolamentare della legge Dodd-Frank.</p> |
| Sudafrica | 2 | <p>Publicata il 28 settembre 2012 per un'ultima revisione la bozza di emendamenti alla normativa vigente.</p> |
| Svezia | (2) | (Segue l'iter comunitario) |
| Svizzera | 3 | <p>Publicata la normativa definitiva su Basilea 3 (incluse le SIFI). Sono previsti entro fine 2012 alcuni emendamenti minori (in parte necessari per dare attuazione agli ultimi aggiornamenti apportati alle disposizioni di Basilea 3 dal CBVB nel luglio 2012).</p> <p>Avviate a inizio 2012 le segnalazioni sperimentali dell'LCR. Nell'agosto 2012 è inoltre iniziata la consultazione pubblica relativa al disegno di ordinanza sui requisiti di segnalazione in materia di liquidità previsti da Basilea 3. La decisione del Consiglio federale sulle norme definitive è prevista per il 4° trimestre 2012. Entrata in vigore della regolamentazione definitiva entro inizio 2013.</p> |
| Turchia | 1 | <p>Publicazione della bozza di legge prevista nella seconda metà del 2012.</p> |
| Unione europea | 2 | <p>Accettata il 15 maggio 2012 la quinta proposta di compromesso della Presidenza del Consiglio europeo; approvato il 14 maggio 2012 il progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo; il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione sono al lavoro per giungere a un accordo su un testo definitivo.</p> |

Convenzioni utilizzate: 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore.

Allegato 2

Il secondo livello di verifica del programma di valutazione

1. Quadro di riferimento per le valutazioni

Premesse e finalità

L'attuazione piena, tempestiva e uniforme di Basilea 3 è fondamentale per rafforzare la capacità di tenuta del sistema bancario internazionale, preservare la fiducia del mercato nei coefficienti regolamentari e creare condizioni di parità concorrenziale.

Per questo motivo il Comitato ha deciso di istituire un programma di valutazione dell'attuazione di Basilea 3 da parte dei suoi membri. Tale programma prevede tre livelli di verifica:

- primo livello: garantire l'adozione tempestiva di Basilea 3;
- secondo livello: garantire la conformità delle normative con Basilea 3;
- terzo livello: garantire la coerenza relativamente ai risultati del calcolo delle attività ponderate per il rischio.

Il presente documento illustra il secondo livello del programma, volto a valutare la conformità delle normative nazionali di attuazione di Basilea 3 con i requisiti minimi internazionali definiti dal Comitato di Basilea. Mediante l'individuazione delle norme e disposizioni nazionali non conformi alle regole stabilite dal Comitato nonché la valutazione del loro impatto per la stabilità finanziaria e le condizioni di parità concorrenziale su scala internazionale, questo processo promuoverà l'attuazione piena e uniforme di Basilea 3. Esso faciliterà altresì un dialogo fattivo tra i membri e, se necessario, consentirà loro di fare pressione sui membri inadempienti. Il Comitato provvederà a pubblicare i risultati delle valutazioni condotte su ciascun membro.

Il programma di valutazione elaborato dal Comitato di Basilea concorre al monitoraggio condotto dal Financial Stability Board (FSB) sull'attuazione delle riforme finanziarie concordate dal G20/FSB ed è pienamente coerente con il relativo quadro di coordinamento *Coordination Framework for Monitoring the Implementation of Agreed G20/FSB Financial Reforms* elaborato dall'FSB¹⁷.

Rispetto al Financial Sector Assessment Program (FSAP), condotto dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale (per la valutazione della conformità dei singoli paesi con i Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea), il programma del Comitato per la verifica dell'attuazione di Basilea 3 differisce per sfera di applicazione e oggetto della valutazione. I due programmi, quindi, si completeranno a vicenda. In particolare, il secondo livello del programma relativo a Basilea 3, descritto nel presente documento, esamina esclusivamente, ma in modo approfondito, la conformità delle normative con Basilea 3, mentre la valutazione dei Principi fondamentali prende in considerazione l'intero schema di regolamentazione e l'insieme delle prassi di vigilanza.

¹⁷ Consultabile all'indirizzo www.financialstabilityboard.org/publications/r_111017.pdf.

Ambito di valutazione

Basilea 3 si rifà, migliorandolo, allo schema regolamentare istituito da Basilea 2 e Basilea 2,5 (ossia le modifiche apportate a Basilea 2 nel luglio 2009), che formano oggi parte integrante del nuovo schema Basilea 3. Le valutazioni riguarderanno quindi l'intera serie di disposizioni, comprese quelle introdotte da Basilea 2 e 2,5 (per un elenco dettagliato, cfr. l'allegato). Nel presente documento il termine "Basilea 3" sarà utilizzato con riferimento alla serie completa di requisiti.

Gli indicatori di liquidità e l'indice di leva finanziaria introdotti da Basilea 3, unitamente al requisito addizionale di assorbimento delle perdite per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB), diventeranno oggetto di valutazione una volta completato l'esame del Comitato teso a stabilire l'opportunità di una loro revisione o ritocco finale, conformemente alle disposizioni transitorie concordate.

Le giurisdizioni che, in considerazione della loro situazione economica e di sviluppo, decidessero di non adottare, in tutto o in parte, i metodi avanzati di Basilea 3 per la misurazione dei rischi non saranno considerate non conformi in sede di valutazione della conformità con le disposizioni del caso previste da Basilea 3; tali disposizioni saranno considerate non applicabili, in linea con l'approccio adottato dal Comitato nell'elaborazione di Basilea 2¹⁸.

Tabella di marcia

Tutti i paesi membri del Comitato di Basilea saranno valutati sulla scorta del processo illustrato nel presente documento e le prime verifiche avranno inizio nel 2012. Considerate le risorse disponibili e l'intensità delle valutazioni programmate, il Comitato non sarà in grado di esaminare tutti i paesi contemporaneamente e condurrà un numero limitato di verifiche l'anno, dando inizialmente precedenza ai paesi in cui sono presenti G-SIB. Nondimeno, è previsto che tutte le giurisdizioni siano oggetto di valutazione secondo una tabella di marcia pluriennale.

In considerazione del limitato grado di discrezionalità a disposizione degli Stati membri dell'UE, l'esame dell'UE e dei paesi che ne fanno parte sarà incentrato sulle normative comunitarie. Il rapporto sull'Unione europea sarà corredato da una sintesi delle discrezionalità esercitate a livello nazionale da ciascuno Stato membro dell'UE, ma non saranno redatti rapporti specifici per i singoli paesi.

Soprattutto nelle fasi iniziali del programma di valutazione, alcune verifiche potrebbero basarsi (in tutto o in parte) su bozze o proposte di legge nazionali. In questi casi, la parte di valutazione basata su documenti non definitivi e non vincolanti sarà considerata soltanto preliminare e sarà successivamente integrata da una seconda valutazione riguardante la normativa nazionale definitiva. Le valutazioni preliminari basate su bozze o proposte di legge nazionali saranno contraddistinte chiaramente dalle valutazioni fondate sulla normativa definitiva e completa.

¹⁸ Il paragrafo 7 e il metodo standardizzato semplificato di cui all'allegato 11 del documento di Basilea 2 testimoniano della volontà del Comitato di offrire una pluralità di opzioni per consentire alle autorità di vigilanza di scegliere le metodologie più consone all'infrastruttura dei mercati finanziari in cui operano.

2. Metodologia di valutazione

Approccio generale

L'obiettivo della valutazione è di assicurare che le normative nazionali di attuazione di Basilea 3 siano conformi ai requisiti minimi internazionali convenuti. Sebbene il presente documento faccia riferimento in generale al termine "normative", quest'ultimo viene utilizzato solo a fini di semplicità: il Comitato è consapevole del fatto che la trasposizione di Basilea 3 può avvenire mediante strumenti diversi a seconda dell'assetto giuridico o regolamentare vigente all'interno di una data giurisdizione. Ai fini della valutazione della conformità, il Comitato prenderà in considerazione tutti i documenti vincolanti che diano di fatto attuazione a Basilea 3.

Il secondo livello della valutazione si incentrerà sull'esame del **contenuto** delle normative nazionali (si accerterà invece nell'ambito del terzo livello del processo di valutazione la misura in cui l'effettiva esecuzione delle disposizioni di Basilea 3 sia garantita dalle autorità di vigilanza o se le imprese rispettino effettivamente le regole dello schema di regolamentazione Basilea 3). La valutazione della conformità con le regole internazionali avrà natura eminentemente fattuale e si fonderà su due aspetti:

- saranno messe a confronto le normative nazionali con gli accordi internazionali per stabilire se tutte le disposizioni obbligatorie di Basilea 3 siano state adottate (completezza della normativa);
- a prescindere dalla forma dei requisiti, si accerterà se sussistano differenze sostanziali tra la normativa nazionale e l'accordo internazionale (coerenza della normativa).

Qualora si rilevino lacune o discrepanze, un elemento essenziale per valutare la conformità saranno la loro rilevanza e impatto. Per quanto possibile, questi due aspetti saranno quantificati utilizzando tutti i dati disponibili, compresi quelli forniti dalla giurisdizione oggetto di esame. La valutazione cercherà in particolare di misurare la significatività delle eventuali discrepanze rilevate per le banche attive a livello internazionale o per determinate tipologie di imprese o attività. Oltre agli effetti e alle conseguenze immediati, sarà considerato anche il loro potenziale impatto futuro.

Nell'ambito della valutazione si cercherà inoltre di chiarire la logica sottostante alle eventuali lacune e discrepanze rilevate tra le disposizioni nazionali e le regole internazionali corrispondenti, allo scopo di garantire una corretta comprensione delle peculiarità e delle motivazioni alla base delle scelte di attuazione a livello nazionale. Questi elementi, tuttavia, non avranno rilevanza ai fini della valutazione della conformità: le specificità locali non saranno considerate un'attenuante per oltrepassare i limiti di discrezionalità nazionale previsti da Basilea 3.

I provvedimenti nazionali che rafforzino i requisiti di Basilea 3 sono pienamente in linea con la natura degli accordi internazionali, volti a fissare requisiti minimi, e saranno quindi reputati conformi. Non saranno tuttavia considerati come compensatori di eventuali incongruenze o lacune rilevate in altri ambiti, fatti salvi i casi in cui vi pongano pieno e diretto rimedio.

Scala di conformità

L'esito delle valutazioni sarà sintetizzato utilizzando una scala di quattro gradi: conforme, perlopiù conforme, sostanzialmente non conforme e non conforme¹⁹.

- *Conforme*: una normativa sarà considerata conforme a Basilea 3 se tutte le disposizioni minime dello schema internazionale sono state soddisfatte e non sussistono differenze sostanziali che possano dare adito a timori di natura prudenziale oppure offrire un vantaggio competitivo alle banche attive a livello internazionale.
- *Perlopiù conforme*: una normativa sarà considerata perlopiù conforme a Basilea 3 qualora non siano rispettate solo disposizioni secondarie dello schema internazionale e le eventuali discrepanze rilevate abbiano un impatto soltanto limitato sulla stabilità finanziaria o sulle condizioni di parità concorrenziale a livello internazionale.
- *Sostanzialmente non conforme*: una normativa sarà considerata sostanzialmente non conforme a Basilea 3 qualora non siano soddisfatte disposizioni fondamentali di Basilea 3 oppure siano state rilevate differenze in grado di esercitare un impatto sostanziale sulla stabilità finanziaria o sulle condizioni di parità concorrenziale a livello internazionale.
- *Non conforme*: una normativa sarà considerata non conforme a Basilea 3 qualora quest'ultimo non sia stato adottato oppure siano state rilevate differenze in grado di influire seriamente sulla stabilità finanziaria o sulle condizioni di parità concorrenziale a livello internazionale.

L'esito del processo di valutazione consisterà in un giudizio sulla conformità della normativa nazionale sia con Basilea 3 nel suo complesso sia con ciascuna delle principali componenti dello schema patrimoniale riportate in allegato.

3. Processo di valutazione

Ciascuna valutazione si baserà su una verifica *inter pares* e si articolerà in tre fasi principali: una fase preparatoria, la fase di valutazione vera e propria, e la fase di verifica che porterà all'approvazione delle conclusioni in merito alla valutazione. In un momento successivo seguirà inoltre una fase di monitoraggio.

Prima fase: fase preparatoria

La fase preparatoria servirà a costituire il team di valutazione e a raccogliere il materiale pertinente.

a) *Costituzione dei team di valutazione*

Per effettuare la valutazione delle singole giurisdizioni saranno istituiti appositi team. Ciascuno di questi sarà in genere composto da 5-7 persone, tra cui:

¹⁹ La scala concorda con l'approccio adottato per valutare la conformità dei paesi con i Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea. L'effettiva definizione dei quattro gradi è stata tuttavia modificata per tenere conto della diversa natura dei due esercizi. Inoltre, come già osservato, le componenti di Basilea 3 che non abbiano rilevanza per una specifica giurisdizione possono essere considerate come non applicabili.

- un capogruppo con un'anzianità di servizio e/o esperienza pari a quelle di un funzionario del Comitato;
- esperti designati delle autorità membri;
- uno o più funzionari del Segretariato del Comitato di Basilea.

b) Raccolta delle informazioni e dei dati

La fase preparatoria servirà a raccogliere le informazioni necessarie a sostegno della valutazione. Le giurisdizioni saranno invitate a compilare un dettagliato questionario standardizzato di autovalutazione e a fornire tutte le componenti della regolamentazione nazionale che danno attuazione a Basilea 3. Andrà trasmessa anche la documentazione di riferimento pertinente, tra cui in particolare le copie dei più recenti FSAP o di altre valutazioni esterne che riguardino la regolamentazione in materia di adeguatezza patrimoniale. La giurisdizione dovrebbe inviare anche qualsiasi altro documento in grado di fornire informazioni utili ai fini della valutazione.

Seconda fase: fase di valutazione

La fase di valutazione conterà di una combinazione fra valutazioni a distanza e in loco.

a) Valutazione a distanza

Il team di valutazione analizzerà la conformità delle regolamentazioni nazionali avvalendosi di tutte le informazioni fornite dal paese, nonché di altre informazioni pertinenti a disposizione del Comitato di Basilea. In questo periodo il team di valutazione potrà decidere di rivolgersi alle autorità all'interno della giurisdizione oggetto di esame per ottenere maggiori informazioni o chiarimenti, oppure potrà consultare gli opportuni gruppi di esperti del Comitato di Basilea per un parere indicativo su determinate questioni tecniche. Questa fase dovrebbe avere come principale obiettivo quello di individuare le problematiche che necessiteranno di uno studio e di un dibattito più approfonditi durante la verifica in loco.

b) Valutazione in loco

Nel quadro del processo di valutazione è prevista, in linea di principio, la conduzione di verifiche in loco. Queste offriranno l'occasione migliore per assicurare la corretta comprensione delle problematiche connesse all'adozione e all'attuazione di Basilea 3 individuate durante la verifica a distanza, grazie agli scambi con gli esperti del caso e le alte autorità responsabili della trasposizione di Basilea 3 nelle normative nazionali. La durata e il contenuto di ciascuna verifica in loco saranno stabiliti sulla base della complessità del processo di attuazione a livello nazionale e della rilevanza delle problematiche individuate.

Durante le verifiche in loco i principali interlocutori del team di valutazione saranno le autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza del settore bancario, ma potranno tenersi anche incontri con altre parti competenti (tra cui il ministero delle finanze o del tesoro, rappresentanti di settore, esperti contabili, analisti) al fine di assicurare che il team di valutazione raccolga un'ampia gamma di pareri e acquisisca una profonda comprensione delle esigenze regolamentari locali. Eventuali incontri programmati con il settore privato si svolgeranno senza la partecipazione dei rappresentanti delle autorità nazionali.

c) Stesura del rapporto di valutazione

Le informazioni raccolte durante le ispezioni a distanza e in loco saranno utilizzate per redigere un rapporto di valutazione. Le giurisdizioni oggetto di esame avranno l'opportunità di commentare la bozza di rapporto prima che venga presentata per la fase di verifica.

Terza fase: fase di verifica

La fase di verifica consiste nell'esame della valutazione da parte di un gruppo più ampio di esperti, nel completamento e l'approvazione del rapporto, nonché nella sua successiva pubblicazione.

a) *Verifica da parte dello Standards Implementation Group*

La verifica sostanziale da parte di un gruppo più ampio di esperti avverrà in seno allo Standards Implementation Group (SIG) del Comitato di Basilea. I principali obiettivi della verifica del rapporto di valutazione da parte del SIG saranno: a) raggiungere un accordo sulle conclusioni della valutazione e sul contenuto del rapporto, e b) assicurare che la valutazione sia coerente con la metodologia convenuta e con le altre valutazioni già condotte. Nell'ambito di questo processo la giurisdizione oggetto di esame avrà l'opportunità di presentare al SIG il proprio parere in merito ai risultati del rapporto di valutazione.

b) *Approvazione da parte del Comitato di Basilea*

La responsabilità ultima per l'approvazione del rapporto di valutazione compete al Comitato di Basilea. Le valutazioni saranno approvate per consenso. I rappresentanti del paese oggetto di esame non parteciperanno al processo decisionale ma, se del caso, il loro parere sarà riportato in una sezione distinta del rapporto. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso unanime durante la riunione del Comitato in cui il rapporto è presentato, i pareri della minoranza saranno riportati in calce al rapporto stesso.

c) *Pubblicazione e comunicazione delle valutazioni*

Una volta approvato formalmente dal Comitato, il rapporto, unitamente agli eventuali pareri distinti della giurisdizione oggetto di esame, sarà pubblicato sul sito internet del Comitato. Il membro del Comitato sottoposto a valutazione sarà invitato a pubblicare il rapporto anche nella propria giurisdizione di origine.

Il rapporto sarà inoltre trasmesso all'FSB, in linea con il relativo quadro di coordinamento *Coordination Framework for Monitoring the Implementation of Agreed G20/FSB Financial Reforms*.

Le principali conclusioni delle valutazioni saranno periodicamente sintetizzate e riportate negli aggiornamenti del *Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3* elaborato dal Comitato, allo scopo di fornire una panoramica generale della situazione nei vari paesi membri.

Quarta fase: monitoraggio

Il Comitato continuerà l'attività di monitoraggio per verificare se i suoi membri stiano aggiornando le normative nazionali oppure introducendo nuovi provvedimenti tali da influire sulle valutazioni già condotte. In caso di evoluzioni o cambiamenti rilevanti della normativa in grado di avere un impatto sostanziale sulle valutazioni esistenti, il Comitato provvederà ad aggiornare tali valutazioni in tempi ragionevoli. Il Comitato potrà inoltre aggiornare le valutazioni una volta conclusa la verifica tesa a stabilire l'opportunità di una revisione o un aggiustamento definitivo di talune componenti di Basilea 3.

Pur avendo il principale obiettivo di assicurare un'attuazione piena e coerente di Basilea 3 in tutti i paesi, il processo di valutazione servirà anche a fornire informazioni utili al Comitato sulle problematiche o difficoltà incontrate dai paesi nell'attuazione di Basilea 3. Il processo dovrebbe altresì contribuire a individuare potenziali lacune o problematiche interpretative dello schema Basilea 3. Questi elementi, unitamente all'esito dello studio quantitativo dell'impatto di Basilea 3, saranno tenuti in considerazione dal Comitato di Basilea in sede di determinazione del programma di lavoro e potranno dar luogo all'emanazione di linee guida supplementari oppure, ove opportuno, all'aggiornamento delle disposizioni.

Oggetto della valutazione

| Principali componenti dello schema di Basilea | Inclusione nelle valutazioni |
|---|------------------------------|
| Requisiti patrimoniali | |
| Ambito di applicazione | Incluso |
| Disposizioni transitorie | Incluse |
| Definizione di patrimonio | Inclusa |
| Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi | |
| Rischio di credito – Metodo standardizzato | Incluso |
| Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni | Incluso ove adottato |
| Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione | Incluso |
| Disposizioni relative al rischio di credito di controparte | Incluse |
| Rischi di mercato – Metodo di misurazione standardizzato | Incluso |
| Rischi di mercato – Metodo dei modelli interni | Incluso ove adottato |
| Rischio operativo – Metodo di base e metodo standardizzato | Inclusi |
| Rischio operativo – Metodi avanzati di misurazione | Inclusi ove adottati |
| Buffer patrimoniali (di conservazione del capitale e anticiclico) | Inclusi |
| Requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite per le G-SIB | Inclusi ove pertinenti (1) |
| Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale | |
| Assetto giuridico e regolamentare per il processo di controllo prudenziale e per l'assunzione di provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza | Incluso |
| Terzo pilastro – Disciplina di mercato | |
| Requisiti di trasparenza informativa | Inclusi |
| Requisiti di liquidità | |
| Ambito di applicazione | Incluso (1) |
| Disposizioni transitorie | Incluse (1) |
| Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) | Incluso (1) |
| Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio) | Incluso (1) |
| Indice di leva finanziaria (leverage ratio) | |
| Indice di leva finanziaria (leverage ratio) | Incluso (1) |

(1) Da includere una volta completato l'esame del Comitato teso a stabilire l'opportunità di revisioni o ritocchi finali.

Allegato 3

Tabella di sintesi dei giudizi di conformità (Unione europea)

| Principali componenti dello schema di Basilea | Giudizio |
|---|--|
| Giudizio complessivo | Non ancora attribuito, considerata la natura preliminare dei risultati |
| Requisiti patrimoniali | |
| Ambito di applicazione | (C) |
| Disposizioni transitorie | (C) |
| Definizione di patrimonio | (SNC) |
| Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi | |
| Rischio di credito – Metodo standardizzato | (PC) |
| Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni | (SNC) |
| Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione | (C) |
| Disposizioni relative al rischio di credito di controparte | (PC) |
| Rischi di mercato – Metodo di misurazione standardizzato | (PC) |
| Rischi di mercato – Metodo dei modelli interni | (C) |
| Rischio operativo – Metodo di base e metodo standardizzato | (PC) |
| Rischio operativo – Metodi avanzati di misurazione | (PC) |
| Buffer patrimoniali (di conservazione del capitale e anticiclico) | (C) |
| Requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite per le G-SIB | (1) |
| Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale | |
| Assetto giuridico e regolamentare per il processo di controllo prudenziale e per l'assunzione di provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza | (C) |
| Terzo pilastro – Disciplina di mercato | |
| Requisiti di trasparenza informativa | (C) |
| Requisiti di liquidità | |
| Ambito di applicazione | (1) |
| Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) | (1) |
| Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio) | (1) |
| Indice di leva finanziaria (leverage ratio) | |
| Indice di leva finanziaria (leverage ratio) | (1) |

Scala di valutazione della conformità: C (conforme), PC (perlopiù conforme), SNC (sostanzialmente non conforme) e NC (non conforme). Le relative definizioni sono riportate nella premessa al testo completo (http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_eu.pdf). I giudizi basati su bozze o proposte di legge sono riportati fra parentesi. I giudizi basati sulle norme definitive sono riportati fuori parentesi. (1) Da valutare una volta completato l'esame del Comitato teso a stabilire l'opportunità di una revisione o ritocco finale di questi elementi di Basilea 3.

Tabella di sintesi dei giudizi di conformità (Giappone)

| Principali componenti dello schema di Basilea (e numero di elementi) | Giudizio |
|---|-------------------------------------|
| Giudizio complessivo | C |
| Requisiti patrimoniali | |
| Ambito di applicazione | C |
| Disposizioni transitorie | C |
| Definizione di patrimonio | (PC) |
| Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi | |
| Rischio di credito – Metodo standardizzato | C |
| Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni | C |
| Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione | (PC) |
| Disposizioni relative al rischio di credito di controparte | C |
| Rischi di mercato – Metodo di misurazione standardizzato | (PC) |
| Rischi di mercato – Metodo dei modelli interni | C |
| Rischio operativo – Metodo di base e metodo standardizzato | C |
| Rischio operativo – Metodi avanzati di misurazione | C |
| Buffer patrimoniali (di conservazione del capitale e anticiclico) | Non ancora sottoposto a valutazione |
| Requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite per le G-SIB | (1) |
| Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale | |
| Assetto giuridico e regolamentare per il processo di controllo prudenziale e per l'assunzione di provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza | C |
| Terzo pilastro – Disciplina di mercato | |
| Requisiti di trasparenza informativa | C |
| Requisiti di liquidità | |
| Ambito di applicazione | (1) |
| Disposizioni transitorie | (1) |
| Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) | (1) |
| Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio) | (1) |
| Indice di leva finanziaria (leverage ratio) | |
| Indice di leva finanziaria (leverage ratio) | (1) |

Scala di valutazione della conformità: C (conforme), PC (perlopiù conforme), SNC (sostanzialmente non conforme) e NC (non conforme). Le relative definizioni sono riportate nella premessa al testo completo (http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_jp.pdf). (1) Da valutare una volta completato l'esame del Comitato teso a stabilire l'opportunità di una revisione o ritocco finale di questi elementi di Basilea 3. I giudizi basati su bozze o proposte di legge sono riportati fra parentesi. I giudizi basati sulle norme definitive sono riportati fuori parentesi.

Tabella di sintesi dei giudizi di conformità (Stati Uniti)

| Principali componenti dello schema di Basilea | Giudizio |
|---|--|
| Giudizio complessivo | Non ancora attribuito, considerata la natura preliminare dei risultati |
| Requisiti patrimoniali | |
| Ambito di applicazione | C |
| Disposizioni transitorie | (C) |
| Definizione di patrimonio | (PC) |
| Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi | |
| Rischio di credito – Metodo standardizzato | (PC) |
| Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni | (PC) |
| Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione | (SNC) |
| Disposizioni relative al rischio di credito di controparte | (PC) |
| Rischi di mercato – Metodo di misurazione standardizzato | C |
| Rischi di mercato – Metodo dei modelli interni | C |
| Rischio operativo – Metodo di base e metodo standardizzato | N/A* |
| Rischio operativo – Metodi avanzati di misurazione | (PC) |
| Buffer patrimoniali (di conservazione del capitale e anticiclico) | C |
| Requisiti addizionali di assorbimento delle perdite per le G-SIB | (1) |
| Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale | |
| Assetto giuridico e regolamentare per il processo di controllo prudenziale e per l'assunzione di provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza | C |
| Terzo pilastro – Disciplina di mercato | |
| Requisiti di trasparenza informativa | (C) |
| Requisiti di liquidità | |
| Ambito di applicazione | (1) |
| Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) | (1) |
| Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio) | (1) |
| Indice di leva finanziaria (leverage ratio) | |
| Indice di leva finanziaria (leverage ratio) | (1) |

Scala di valutazione della conformità: C (conforme), PC (perlopiù conforme), SNC (sostanzialmente non conforme) e NC (non conforme). Le relative definizioni sono riportate nella premessa al testo completo (http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_us.pdf). I giudizi basati su bozze o proposte di legge sono riportati fra parentesi. I giudizi basati sulle norme definitive sono riportati senza parentesi. (1) Da valutare una volta completato l'esame del Comitato teso a stabilire l'opportunità di una revisione o aggiustamento definitivo di questi elementi di Basilea 3.

* Gli standard di Basilea non richiedono esplicitamente l'attuazione dei metodi standardizzati in aggiunta al metodo avanzato di misurazione.